



1.1. Le strutture didattiche universitarie finalizzate al conferimento di titoli di studio riconosciuti a livello nazionale si articolano, come previsto dalla normativa attualmente in vigore, su tre livelli:  
 1) DIPLOMA UNIVERSITARIO;  
 2) LAUREA;  
 3) SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE E DOTTORATO.

Per singoli settori, nei relativi Criteria generali, ovvero nell'ordinamento dei singoli Atenei, potranno essere inoltre previsti: - Un livello in merito detto certificato universitario di base (c.u.b.), non finalizzato ad una specifica professionalità, attestante l'avvenuta acquisizione del diploma di studi superiori specialistici (terminologia francese) o altra analogo.

1.2. L'art.17, comma 95, della l. n. 127 del 1997 prevede che l'ordinamento didattico dei Diplomi universitari, delle Lauree e delle Scuole di specializzazione, che definiano come corsi, venga disciplinato dalle Università in conformità a Criteria generali che ne definiscono le caratteristiche essenziali. Qui di seguito vengono fornite indicazioni relative a tali Criteria. Si ritiene peraltro opportuno inserire tali indicazioni in un quadro di riferimento più generale, relativo anche a iniziative didattiche non finalizzate a titoli riconosciuti e perciò non prescritti.

3.1. La struttura di ogni corso è definita in termini di crediti, nella misura di 60 crediti per ogni anno - riferito agli impegni di uno studente - e una studentessa a tempo pieno - o 30 per ogni semestre. L'organizzazione del corso in termini di crediti determina la flessibilità del sistema e consente percorsi individuali varamente organizzati, anche per studenti e studentesse a tempo parziale; le durata di cui al successivo punto 1.4 sono pertanto da interpretare in anni o semestri "equivalenti". Nella individuazione quantitativa dei crediti, viene tenuto conto, in coerenza con la normativa europea ECTS, del carico didattico complessivo previsto per studenti e studentesse, comprendente i tempi ritenuti necessari per la preparazione alle prove di valutazione e per l'elaborazione di tesi ed altri elaborati quando richiesti. I regolamenti, in particolare, indicano l'ammontare in crediti delle attività didattiche di tipo seminariole, di tutorial, di orientamento, di stages pratici, in particolare, di stage. In base a diverse attività richieste, sia per quanto riguarda le modalità didattiche adottate, sia per quanto riguarda le attività didattiche, si stabiliscono le relative definizioni.

3.2. La struttura di ogni corso deve prevedere sistematicamente, per chi non li concluda, l'utilizzabilità di tutto il percorso compiuto positivamente, o perlomeno di una larga frazione di esso; va pertanto favorita una struttura di percorsi organizzata su una pluralità di livelli successivi. Conseguentemente, nell'allocazione delle risorse da parte di ogni università, ivi inclusa l'assegnazione dei compiti didattici di ricerca, il Docente, curatore scientifico, indirizzato alla ricerca e pertanto chiamante differenziale della Scuola di specializzazione indirizzata a professori, esso non deve essere orientato solo verso l'ambiente accademico, né rappresentare un gradino nella relativa carriera; anche attraverso insieme con il sistema produttivo, vanno potenziate le valenze del Dottorato orientate verso la ricerca applicata.

3.3. I piani di studio devono essere costruiti in modo che le attività didattiche previste, sommate con il necessario studio individuale, consentano a studenti e studentesse capaci e diligenti di giungere al traguardo, con un impegno serio ma ragionevole, nei tempi stabiliti. Le scelte di studenti e studentesse vanno favorite mediante un attivo impegno dell'istituzione universitaria nelle azioni di orientamento. Ciò richiede non solo specifici interventi, in particolare in termini di tutoring, ma anche una struttura curricolare che, anziché separare nettamente fin dall'inizio le diverse opzioni, aiuti una differenziazione progressiva.

3.4. Un corso, così come ogni altra iniziativa didattica, può essere attivato congiuntamente da due o più università; apposta convenzione tra le stesse definisce le relative modalità.

3.5. La struttura di ogni corso deve prevedere sistematicamente, per chi non li concluda, l'utilizzabilità di tutto il percorso compiuto positivamente, o perlomeno di una larga frazione di esso; va pertanto favorita una struttura di percorsi organizzata su una pluralità di livelli successivi. Conseguentemente, nell'allocazione delle risorse da parte di ogni università, ivi inclusa l'assegnazione dei compiti didattici di ricerca, il Docente, curatore scientifico, indirizzato alla ricerca e pertanto chiamante differenziale della Scuola di specializzazione indirizzata a professori, esso non deve essere orientato solo verso l'ambiente accademico, né rappresentare un gradino nella relativa carriera; anche attraverso insieme con il sistema produttivo, vanno potenziate le valenze del Dottorato orientate verso la ricerca applicata.

3.6. I piani di studio devono essere costruiti in modo che le attività didattiche previste, sommate con il necessario studio individuale, consentano a studenti e studentesse capaci e diligenti di giungere al traguardo, con un impegno serio ma ragionevole, nei tempi stabiliti.

3.7. Le scelte di studenti e studentesse vanno favorite mediante un attivo impegno dell'istituzione universitaria nelle azioni di orientamento. Ciò richiede non solo specifici interventi, in particolare in termini di tutoring, ma anche una struttura curricolare che, anziché separare nettamente fin dall'inizio le diverse opzioni, aiuti una differenziazione progressiva.

3.8. Un corso, così come ogni altra iniziativa didattica, può essere attivato congiuntamente da due o più università; apposta convenzione tra le stesse definisce le relative modalità.

# P Unità Documenti

## LA RIFORMA DELL'UNIVERSITÀ

- L'AUTONOMIA DIDATTICA
- LA RIFORMA DEI CORSI
- I NUOVI SISTEMI DI VALUTAZIONE

1.1. Le strutture didattiche universitarie finalizzate al conferimento di titoli di studio riconosciuti a livello nazionale si articolano, come previsto dalla normativa attualmente in vigore, su tre livelli:  
 1) DIPLOMA UNIVERSITARIO;  
 2) LAUREA;  
 3) SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE E DOTTORATO.

Per singoli settori, nei relativi Criteria generali, ovvero nell'ordinamento dei singoli Atenei, potranno essere inoltre previsti: - Un livello in merito detto certificato universitario di base (c.u.b.), non finalizzato ad una specifica professionalità, attestante l'avvenuta acquisizione del diploma di studi superiori specialistici (terminologia francese) o altra analogo.

1.2. L'art.17, comma 95, della l. n. 127 del 1997 prevede che l'ordinamento didattico dei Diplomi universitari, delle Lauree e delle Scuole di specializzazione, che definiscono come corsi, venga disciplinato dalle Università in conformità a Criteria generali che ne definiscono le caratteristiche essenziali. Qui di seguito vengono fornite indicazioni relative a tali Criteria. Si ritiene peraltro opportuno inserire tali indicazioni in un quadro di riferimento più generale, relativo anche a iniziative didattiche non finalizzate a titoli riconosciuti e perciò non prescritti.

3.1. La struttura di ogni corso è definita in termini di crediti, nella misura di 60 crediti per ogni anno - riferito agli impegni di uno studente - e una studentessa a tempo pieno - o 30 per ogni semestre. L'organizzazione del corso in termini di crediti determina la flessibilità del sistema e consente percorsi individuali varamente organizzati, anche per studenti e studentesse a tempo parziale; le durata di cui al successivo punto 1.4 sono pertanto da interpretare in anni o semestri "equivalenti". Nella individuazione quantitativa dei crediti, viene tenuto conto, in coerenza con la normativa europea ECTS, del carico didattico complessivo previsto per studenti e studentesse, comprendente i tempi ritenuti necessari per la preparazione alle prove di valutazione e per l'elaborazione di tesi ed altri elaborati quando richiesti. I regolamenti, in particolare, indicano l'ammontare in crediti delle attività didattiche di tipo seminariole, di tutorial, di orientamento, di stages pratici, in particolare, di stage. In base a diverse attività richieste, sia per quanto riguarda le modalità didattiche adottate, sia per quanto riguarda le attività didattiche, si stabiliscono le relative definizioni.

3.2. La struttura di ogni corso deve prevedere sistematicamente, per chi non li concluda, l'utilizzabilità di tutto il percorso compiuto positivamente, o perlomeno di una larga frazione di esso; va pertanto favorita una struttura di percorsi organizzata su una pluralità di livelli successivi. Conseguentemente, nell'allocazione delle risorse da parte di ogni università, ivi inclusa l'assegnazione dei compiti didattici di ricerca, il Docente, curatore scientifico, indirizzato alla ricerca e pertanto chiamante differenziale della Scuola di specializzazione indirizzata a professori, esso non deve essere orientato solo verso l'ambiente accademico, né rappresentare un gradino nella relativa carriera; anche attraverso insieme con il sistema produttivo, vanno potenziate le valenze del Dottorato orientate verso la ricerca applicata.

3.3. I piani di studio devono essere costruiti in modo che le attività didattiche previste, sommate con il necessario studio individuale, consentano a studenti e studentesse capaci e diligenti di giungere al traguardo, con un impegno serio ma ragionevole, nei tempi stabiliti.

3.4. Un corso, così come ogni altra iniziativa didattica, può essere attivato congiuntamente da due o più università; apposta convenzione tra le stesse definisce le relative modalità.

3.5. La struttura di ogni corso deve prevedere sistematicamente, per chi non li concluda, l'utilizzabilità di tutto il percorso compiuto positivamente, o perlomeno di una larga frazione di esso; va pertanto favorita una struttura di percorsi organizzata su una pluralità di livelli successivi. Conseguentemente, nell'allocazione delle risorse da parte di ogni università, ivi inclusa l'assegnazione dei compiti didattici di ricerca, il Docente, curatore scientifico, indirizzato alla ricerca e pertanto chiamante differenziale della Scuola di specializzazione indirizzata a professori, esso non deve essere orientato solo verso l'ambiente accademico, né rappresentare un gradino nella relativa carriera; anche attraverso insieme con il sistema produttivo, vanno potenziate le valenze del Dottorato orientate verso la ricerca applicata.

3.6. I piani di studio devono essere costruiti in modo che le attività didattiche previste, sommate con il necessario studio individuale, consentano a studenti e studentesse capaci e diligenti di giungere al traguardo, con un impegno serio ma ragionevole, nei tempi stabiliti.

3.7. Le scelte di studenti e studentesse vanno favorite mediante un attivo impegno dell'istituzione universitaria nelle azioni di orientamento. Ciò richiede non solo specifici interventi, in particolare in termini di tutoring, ma anche una struttura curricolare che, anziché separare nettamente fin dall'inizio le diverse opzioni, aiuti una differenziazione progressiva.

3.8. Un corso, così come ogni altra iniziativa didattica, può essere attivato congiuntamente da due o più università; apposta convenzione tra le stesse definisce le relative modalità.

3.9. La struttura di ogni corso deve prevedere sistematicamente, per chi non li concluda, l'utilizzabilità di tutto il percorso compiuto positivamente, o perlomeno di una larga frazione di esso; va pertanto favorita una struttura di percorsi organizzata su una pluralità di livelli successivi. Conseguentemente, nell'allocazione delle risorse da parte di ogni università, ivi inclusa l'assegnazione dei compiti didattici di ricerca, il Docente, curatore scientifico, indirizzato alla ricerca e pertanto chiamante differenziale della Scuola di specializzazione indirizzata a professori, esso non deve essere orientato solo verso l'ambiente accademico, né rappresentare un gradino nella relativa carriera; anche attraverso insieme con il sistema produttivo, vanno potenziate le valenze del Dottorato orientate verso la ricerca applicata.

3.10. I piani di studio devono essere costruiti in modo che le attività didattiche previste, sommate con il necessario studio individuale, consentano a studenti e studentesse capaci e diligenti di giungere al traguardo, con un impegno serio ma ragionevole, nei tempi stabiliti.

3.11. Le scelte di studenti e studentesse vanno favorite mediante un attivo impegno dell'istituzione universitaria nelle azioni di orientamento. Ciò richiede non solo specifici interventi, in particolare in termini di tutoring, ma anche una struttura curricolare che, anziché separare nettamente fin dall'inizio le diverse opzioni, aiuti una differenziazione progressiva.

3.12. Un corso, così come ogni altra iniziativa didattica, può essere attivato congiuntamente da due o più università; apposta convenzione tra le stesse definisce le relative modalità.